



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALMA, BIANCO e SARRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2012

Disposizioni in materia di ineleggibilità dei deputati e dei senatori

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge mira ad escludere dalle cause di ineleggibilità all'assunzione del *munus* di parlamentare la fattispecie relativa al soggetto che ricopra, contestualmente all'elezione, la carica di presidente della provincia.

Tale intervento normativo si rende opportuno, in ragione dell'intervenuta modifica delle funzioni e della natura degli organi elettivi delle province, le cui nuove modalità di elezione consentono di ritenere non più attuale la *ratio* sottesa alla ipotesi di ineleggibilità in argomento.

È noto, infatti, che le ipotesi di ineleggibilità tipizzate dal Legislatore mirano ad evitare che attraverso l'uso distorto dei poteri connessi alla carica ricoperta presso l'ente locale si possano verificare deprecabili fenomeni di *captatio benevolentiae* e di *metus publicae potestatis*.

Tale esigenza, tuttavia, con specifico riferimento ai presidenti delle province non può più essere ritenuta attuale, in ragione dell'entrata in vigore dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ai commi da 14 a 20 si occupa della nuova disciplina delle province, regolamentandone sia l'attribuzione delle funzioni sia i profili riguardanti gli organi di governo.

Le misure contenute nel predetto decreto-legge n. 201 del 2011, infatti, mutano profondamente il pregresso assetto istituzionale delle province. In particolare, il citato articolo 23 detta una nuova disciplina delle funzioni ed introduce nuove forme di governo e nuove modalità di elezione dei relativi organi.

In forza della citata disposizione, dunque, spettano alla provincia esclusivamente le fun-

zioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (comma 14).

Sono organi del governo della provincia solamente il consiglio provinciale ed il presidente della provincia che durano in carica cinque anni (comma 15).

Il consiglio provinciale è composto da un massimo di dieci componenti «eletti» non più dalla popolazione residente nella provincia ma «dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio» della stessa, con modalità stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012 (comma 16).

Il presidente della provincia è eletto dal consiglio provinciale tra i suoi componenti (comma 17).

Tanto la carica monocratica di presidente della provincia, quanto il consiglio provinciale, dunque, non sono più il risultato dell'elezione diretta da parte del popolo, trovando ora la loro legittimazione dal corpo elettorale di secondo livello, costituito da tutti i componenti dei consigli comunali ricadenti nel territorio.

Come detto, infatti, l'articolo 23 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, disciplina la forma di governo della nuova provincia innestando un'elezione «mediata» sia per il presidente della provincia sia per i consiglieri provinciali.

Il sistema di *governance* è stato, pertanto, «degradato» tra quelli di secondo livello, atteso che la nuova provincia è espressione dei comuni che, invece, essendo enti di governo locale continuano a godere di un rapporto di fiducia diretta ed esponenziale con le comunità amministrative.

Definiti nei termini che precedono le funzioni, i poteri e le modalità di elezioni dei

presidenti delle province, è evidente che l'esigenza di evitare fenomeni distorsivi nella raccolta del consenso elettorale, quale *ratio* giustificatrice delle ipotesi di ineleggibilità alla carica di parlamentare da parte dei presidenti delle province, può dirsi scongiurata in

radice, atteso che gli stessi non saranno più chiamati ad esercitare funzioni di amministrazione attiva e, soprattutto, non saranno individuati dall'intero corpo elettorale attraverso l'elezione diretta prevista dalla normativa previgente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la lettera *b*) è abrogata.

2. All'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «e per i presidenti delle province» sono soppresse.